

DELIBERAZIONE 18 GIUGNO 2019
241/2019/E/EEL

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI
IMPRESE DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, IN MATERIA DI CONTINUITÀ
DEL SERVIZIO, PER L'ANNO 2019

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1069^a riunione del 18 giugno 2019

VISTI:

- l'articolo 2, comma 12, lettera g) e 22 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l'Autorità) 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel ed il relativo Allegato A (di seguito: TIQE) come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2018, 662/2018/A, con cui l'Autorità ha approvato il proprio Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 481/95, prevede, tra l'altro, che l'Autorità controlli lo svolgimento dei servizi da essa regolati con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, prevede che le imprese siano tenute a fornire, all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- la Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling ha richiesto alla Direzione Accountability e Enforcement tre verifiche ispettive da effettuarsi presso altrettante imprese distributrici e/o centri di telecontrollo che hanno comunicato all'Autorità, nell'anno 2019, i dati di continuità del servizio, individuati tra quelli che

percepiranno i premi più significativi, calcolati anche tenendo conto di tutti i centri di telecontrollo di ciascuna impresa distributrice, ovvero tra quelli che non sono stati recentemente oggetto di verifica ispettiva, tenendo anche conto della loro distribuzione sul territorio nazionale;

- le verifiche ispettive hanno lo scopo di accertare la corretta applicazione, ai fini di quanto previsto dagli articoli 28, 29, 30, 31 e 32, del Titolo 4, del medesimo TIQE:
 - a) degli obblighi di registrazione delle interruzioni con e senza preavviso, lunghe e brevi, di cui al Titolo 2, del TIQE;
 - b) del calcolo degli indicatori di continuità del servizio, comunicati all’Autorità nell’anno 2019, di cui al Titolo 3, del TIQE.

RITENUTO CHE:

- sia necessario effettuare verifiche ispettive nei confronti delle imprese distributrici e/o dei centri di telecontrollo che hanno comunicato all’Autorità, nell’anno 2019, i dati di continuità del servizio, individuati tra quelli che percepiranno gli incentivi più significativi, calcolati anche tenendo conto di tutti i centri di telecontrollo di ciascuna impresa distributrice, ovvero tra quelli che non sono stati recentemente oggetto di verifica ispettiva, tenendo anche conto della loro distribuzione sul territorio nazionale

DELIBERA

1. di approvare il programma di 3 (tre) verifiche ispettive, da attuare entro il 31 dicembre 2019, secondo le modalità definite nel documento “*Verifiche ispettive sui dati di continuità del servizio comunicati all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente nell’anno 2019: oggetto e modalità di effettuazione*” allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al punto 1, siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell’Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l’indicazione del giorno e dell’ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento agli esercenti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
4. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico, di cui all’articolo 5, del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 - Prestazioni

- professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio
1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini